

## VERBALE DI ACCORDO

Il 9 settembre 2025, in collegamento telematico e in presenza presso la sede di Roma.

Tra

la Società Open Fiber S.p.A.

e

Le Segreterie nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni e la rappresentanza aziendale,

### Premessa

- La Società Open Fiber S.p.A. ha una infrastruttura tecnologica composta da numerosi POP/PCN/FWA, dislocata su tutto il territorio nazionale (di seguito "Siti Tecnologici");
- in relazione ai Siti Tecnologici è necessario che sia presente un sistema di protezione fisica che includa sistemi elettronici di sicurezza fisica (sistemi controllo accessi, sistemi antintrusione e sistemi di videosorveglianza), ai fini di protezione dell'infrastruttura tecnologica aziendale;
- i Siti Tecnologici, oltre a costituire un'infrastruttura critica e strategica per il Paese, vincolata da diverse normative di regolamentazione e tutela, sono un primario asset aziendale che garantisce la capillare distribuzione della connettività su tutto il territorio nazionale;
- la decisione di implementare sistemi elettronici di sicurezza fisica per il controllo degli accessi e delle aree aziendali sensibili è nata dall'esigenza di monitorare costantemente alcune zone interne ed esterne dei Siti Tecnologici. Data la loro distribuzione geografica, l'isolamento di alcuni e l'assenza di personale di sorveglianza in loco, queste aree rappresentano altrimenti elementi di vulnerabilità critica per la sicurezza aziendale e per la continuità del servizio di connettività aziendale;
- i già menzionati sistemi, che non hanno alcuna finalità di controllo dell'attività lavorativa, sono installati ed utilizzati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003 - integrato dal D.Lgs. 101/2018 , c.d. Codice Privacy);
- Le Parti, pur considerando l'occasionalità della presenza di personale aziendale presso i Siti Tecnologici, intendono esperire la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine di regolamentare l'utilizzo dei sistemi elettronici di sicurezza fisica (sistemi controllo accessi, sistemi antintrusione e sistemi di videosorveglianza).

### Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse del presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini della sua interpretazione;
- 2) L'elenco dei Siti Tecnologici a cui si riferisce il presente Verbale di Accordo è di natura riservata e confidenziale anche perché trattasi di infrastruttura strategica per il Paese. Tale elenco è disponibile presso la sede aziendale di Open Fiber S.p.A. a Roma ed è accessibile alle rappresentanze aziendali. A tale riguardo si segnala che Open Fiber S.p.A. identificata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) quale soggetto essenziale NIS alla luce del D.Lgs 138/2024 è tenuta a mantenere confidenziali le informazioni riguardanti la localizzazione e le peculiarità degli asset strategici impiegati per l'erogazione dei propri servizi. In aggiunta, la stessa azienda è tenuta altresì a garantire elevati livelli di riservatezza sulle proprie infrastrutture critiche in qualità di soggetto rientrante nelle disposizioni in materia di cd. Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica istituito dal D.L. 105/2019 convertito con L. 133/2019.
- 3) Si precisa che i sistemi elettronici di sicurezza fisica (sistemi controllo accessi, sistemi antintrusione e sistemi di videosorveglianza), sono esclusivamente finalizzati alla sicurezza e alla tutela del patrimonio aziendale e a garantire la continuità del servizio di connettività reso dall'azienda sul territorio nazionale, pertanto, non sono in alcun modo utilizzati per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4, Legge 300/70.
- 4) Il sistema di videosorveglianza non potrà in alcun modo essere utilizzato dalla Direzione Aziendale quale sistema di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti di Open Fiber S.p.A.

- 5) Le rilevazioni delle apparecchiature non potranno essere utilizzate ai fini disciplinari e/o di valutazione dell'attività lavorativa dei dipendenti di Open Fiber S.p.A., salvo il caso in cui emergessero evidenze di comportamenti illeciti e/o in casi di dolo o colpa grave. In caso di furti, danneggiamenti, incendi e/o altri fatti meritevoli di accertamento, la Società, per le finalità consentite dalla Legge, potrà consegnare le immagini alle competenti Autorità Giudiziarie e/o di Polizia Giudiziaria.
- 6) Non saranno utilizzati sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (ad es. morfologia del volto) o con altri specifici dati personali (in particolare con dati biometrici, ovvero sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti preconstituita alla rilevazione medesima).
- 7) L'accesso alle immagini in tempo reale e/o registrate è consentito esclusivamente al personale incaricato/autorizzato della Funzione Security e della Funzione Network Monitoring Center nonché al personale esterno di vigilanza o sorveglianza.
- 8) Le immagini non potranno essere trasferite su supporti di memoria portatili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo memorie USB, CDROM, ecc.) fatto salvo il caso in cui si debba ottemperare ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria ovvero a seguito di apertura di un incidente di sicurezza.
- 9) Le registrazioni sono conservate per un periodo di tempo che non supera le 72 ore ai sensi della normativa vigente, dopo le quali le immagini registrate verranno automaticamente cancellate.
- 10) La presenza dei sistemi di videosorveglianza è segnalata mediante appositi cartelli correlati delle apposite informative privacy.
- 11) Presso i Siti Tecnologici è presente un impianto di controllo accessi, finalizzato esclusivamente a garantire l'ingresso ai Siti Tecnologici del solo personale autorizzato.
- 12) La Società si impegna a comunicare preventivamente alla OO.SS. ed alla Rappresentanza Aziendale firmatarie del presente accordo eventuali significative modifiche/integrazioni tecniche al funzionamento del sistema di sorveglianza.
- 13) Con il presente accordo si dà atto, pertanto, che è stata esperita a tutti gli effetti la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
- 14) L'impianto sarà utilizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti, in particolare sarà rispettata la disciplina dettata dal GDPR e dal Codice Privacy, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali in tema di videosorveglianza e da ogni altra disposizione normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 15) Le Parti si danno atto che si incontreranno entro dodici mesi dalla data del presente Accordo per monitorare l'andamento. Altresì, in caso di evidenza di eventuali criticità legate all'applicazione del presente Accordo, le Parti (ivi compresa l'eventuale rappresentanza aziendale dell'unità produttiva di riferimento) si incontreranno a richiesta.

Il presente verbale si compone di n.2 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in presenza ed in via telematica da:

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

UGL Telecomunicazioni

Rappresentanza Aziendale

Open Fiber S.p.A.